

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
ASSE X - Avviso Pubblico n. 6/FSE/2017, DGR n. 1417 del 05/09/2017 (BURP n. 107/2017)
Corso ITS VII Ciclo “Tecnico superiore per la Valorizzazione delle
Produzioni Locali di Qualità”
(Acronimo: AGRO LOCAL QUALITY)

Docente: Dott. Devid Girolamo

AREA: BASE le normative

UF: Le certificazioni volontarie di sistema e di prodotto



REGIME DI QUALITA' REGIONALE



1. PREMESSA

Scopo della presente linea guida è quello di dare applicazione alla procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” illustrando le modalità di adesione al “RQR” e di contestuale concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.



2.CONDIZIONI DI ACCESSO AL RQR

Le imprese agroalimentari che intendono aderire al RQR devono soddisfare le seguenti condizioni:

Prerequisiti:

- Rispettare tutte le norme e le leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di produzione agroalimentare;
- Applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati in azienda;

Requisiti:

- Rispettare gli obblighi fissati dalla procedura tecnica del "RQR";
- Rispettare il disciplinare di produzione relativo al prodotto o categoria di prodotto per il quale si intende partecipare al RQR;
- Assoggettarsi al sistema di controllo e vigilanza;
- Adottare il sistema di rintracciabilità di filiera.



3.ADESIONE AL RQR E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PQ"

L'adesione al "RQR" avviene contestualmente alla concessione del Marchio "PQ".

I soggetti che presentano domanda di adesione al "RQR" richiedono anche la concessione d'uso del Marchio "PQ".

Possono aderire al RQR e contestualmente richiedere la concessione d'uso del Marchio:

- a) Le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e commercializzano i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del Marchio istituito ai sensi del regolamento d'uso approvato dalla regione Puglia con DGR n. 1100 del 05/06/2012 ;
- b) Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con i soci fornitori a Marchio per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del Marchio;
- c) Le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole, di cui alla precedente lettera a), o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al "RQR";
- d) Le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al "RQR".



4.LOGO IDENTIFICATIVO DEL RQR

Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario con indicazione d'origine "Prodotti di Qualità " di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg.(CE) n.207/2009 e dalla indicazione "Regime di Qualità riconosciuto dalla Regione Puglia".



Regime di Qualità riconosciuto dalla Regione Puglia
Regolamento (UE) n. 1305/2013



L'indicazione di origine obbligatoria, indicata nella parte in basso nel logo, è riferita all'unità territoriale NUTS-2 (in Italia corrisponde alla regione) in cui avvengono le fasi di produzione primaria/allevamento e trasformazione.

Per la regione Puglia l'indicazione di origine unitamente Marchio "PQ" sarà la seguente:



Le imprese che aderiscono ai requisiti facoltativi di "Sostenibilità" ed "Eticità", secondo quanto riportato nelle rispettive linee guide, potranno dare evidenza della loro partecipazione riportando i bollini aggiuntivi di attestazione di "Eticità" e "Sostenibilità".



5. MODALITÀ DI ADESIONE

Per aderire al “RQR” e contestualmente al Marchio “PQ” sono previste due modalità:

I. ADESIONE SINGOLA

Le imprese agricole e agroalimentari che producono, trasformano e commercializzano il prodotto chiedono direttamente l’adesione al “RQR” secondo quanto riportato nella presente procedura.

II. ADESIONE COLLETTIVA

Le imprese agroalimentari di trasformazione e/o commercializzazione aderiscono al “RQR” sottoscrivendo, con le aziende agricole produttrici della materia prima l’accordo di filiera o l’accordo di conferimento o l’accordo di fornitura.



Accordo di Filiera

L'accordo di filiera, sottoscritto tra l'impresa agroalimentare di trasformazione - commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, formalizza l'impegno dei soggetti aderenti a rispettare quanto previsto nella presente procedura, le relazioni, gli impegni reciproci nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.

Il capofiliera può aderire al "RQR" esclusivamente per le produzioni che provengono dai produttori inclusi nell'accordo di filiera e quindi assoggettati al sistema di controllo.

Accordo di Conferimento

Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i consorzi per aderire al "RQR" devono sottoscrivere con i soci conferitori l'accordo di conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obblighi connessi all'adesione del "RQR".

L'adesione al "RQR" avviene esclusivamente per le produzioni conferite dai soci conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo.



Accordo di Fornitura

L'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con l'impresa fornitrice già aderente al "RQR".

L'accordo formalizza il rapporto commerciale di fornitura tra chi richiede di aderire al "RQR" e il fornitore di materia prima e/o semilavorato (già aderente al "RQR") per tipologie e quantitativi di prodotti specifici.



6.RICHIESTA DI ADESIONE AL “RQR” E DI UTILIZZO DEL MARCHIO “PQ”

Per aderire al “RQR” i soggetti interessati provvedono a compilare on-line la domanda di al “RQR” e la contestuale richiesta di concessione d’uso del Marchio “PQ”.

La copia cartacea della domanda rilasciata dal portale e compilata in tutti i suoi campi sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, e tutta la documentazione di seguito indicata, deve essere inviata al servizio Alimentazione della Regione Puglia:

- Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del rispetto delle normative vigenti in tema di sanità pubblica, sicurezza del lavoro, salute delle piante, benessere degli animali o tutela ambientale, delle politiche territoriali della Regione Puglia, delle norme attuative regionali (DGR n. 525 del 23/02/2010) relative all’applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/09 e in applicazione del D.M. 30125 del 22/12/2009;



- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dell'impegno a:
 - partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto di aderire al “RQR”;
 - comunicare tempestivamente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'uso del Marchio;
 - aderire al sistema di tracciabilità e rintracciabilità informatizzato del “RQR”;
 - assoggettarsi al piano di controllo attuato da un OdC autorizzato ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del RQR;
 - operare in conformità al disciplinare di produzione approvato;



- Accordo di filiera per l'adesione collettiva.
- Accordo di conferimento per l'adesione collettiva.
- Accordo di fornitura.
- Modalità di Autocontrollo aziendali relative a:
 - Normativa igienico – sanitaria;
 - Rispetto delle “Norme di Difesa Integrata” regionali;
 - Mantenimento delle specificità previste dalla scheda tecnica di prodotto;
- Documento di riconoscimento del legale rappresentante.



7.ISTRUTTORIA

La I fase istruttoria prevede la seguente verifica:

- a) La legittimazione del soggetto richiedente;
- b) La completezza della documentazione;
- c) Il rispetto delle condizioni di accesso previste dalla procedura tecnica del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità”, dalla presente linea guida, dal Regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”.

Laddove la documentazione di cui sopra non soddisfi pienamente i requisiti previsti dalla presente linea guida al “RQR”, l’istanza viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all’interessato.

La Regione a seguito dell’istruttoria favorevole, trasmette all’Organismo di Controllo Terzo (O.d.C.), indicato dal richiedente, copia della domanda di adesione al “RQR” e di richiesta di concessione d’uso del Marchio “PQ”.



L'OdC provvede ad esaminare la documentazione ricevuta e a verificare presso la sede dell'impresa richiedente il rispetto dei disciplinari di produzione approvati dalla Regione, l'applicazione della procedura di rintracciabilità e la conformità a quanto previsto nelle modalità di autocontrollo relative:

- alla normativa igienico sanitaria (manuale di buone prassi operative igieniche-sanitarie);
- all'applicazione delle norme di difesa integrata approvate dalla Regione Puglia (ove previste);
- al sistema di controllo interno per il mantenimento della specificità del prodotto.

Al termine della verifica ispettiva l'OdC invia alla Regione il rapporto di ispezione che dovrà riportare anche l'esito dei controlli analitici effettuati e la valutazione delle azioni correttive proposte a fronte di eventuali non conformità (Nc) emerse nel corso delle verifiche ispettive.



8.APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL “RQR” E CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO

L’ufficio regionale preposto per il RQR e per il Marchio, a seguito alla valutazione positiva del rapporto di ispezione inviato dall’OdC, invita l’azienda alla sottoscrizione della convenzione per l’adesione al “RQR” e per la concessione in uso del Marchio, rilasciando il relativo certificato identificativo di adesione al “RQR” e di concessione d’uso del Marchio con la data del rilascio e di scadenza della concessione.

Il soggetto che ha ottenuto l’adesione al RQR e la contestuale concessione d’uso del Marchio viene iscritto nell’elenco specifico degli operatori aderenti al RQR e nel Registro del Marchio.



9. ETICHETTATURA

L'etichetta del prodotto conforme al RQR deve riportare, compatibilmente alle informazioni conformi alle normative comunitaria e nazionale vigenti:

- il logo identificativo del Marchio PQ;
- l'indicazione "Regime di Qualità riconosciuto dalla Regione Puglia – Regolamento (UE) n. 1305/2013";
- la denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione;
- l'indicazione d'origine obbligatoria riferita alle unità territoriali (livello NUTS 2) in cui avviene la fase di produzione primaria e/o di allevamento.

Inoltre è possibile indicare in etichetta l'OdC prescelto.

Le imprese che aderiscono ai requisiti facoltativi di "Sostenibilità" ed "Eticità" potranno dare evidenza della loro partecipazione riportando i bollini aggiuntivi di attestazione di "Eticità" e "Sostenibilità".

